



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO**

*Ufficio Procedure Concorsuali*

**OGGETTO: CIRCOLARE SU ASSEGNAZIONE INCARICHI AI LEGALI DELLE PROCEDURE, AI PERITI STIMATORI E ALTRI COADIUTORI TECNICI - criteri di liquidazione dei relativi compensi e oneri gravanti sul Curatore;**

L'intento della presente circolare è quello di dare attuazione alle linee guida del CSM che così prevedono, in relazione alla gestione degli incarichi di curatela:

*"appare dunque buona prassi adottare disposizioni di carattere generale - quali circolari - che richiamino l'attenzione dei curatori: a) sull'importanza che il sistema ricollega alla circostanza che sia **un unico soggetto altamente qualificato a svolgere tutte le attività connesse alla funzione**, e ciò anche al fine di un più sollecito compimento delle stesse; b) al fatto che la delega non può che riguardare specifiche attribuzioni del curatore, con **divieto di deleghe di carattere generale**; c) che la nomina del coadiutore può essere giustificata solo dalle peculiari conoscenze tecniche richieste dall'assolvimento di un settore o di un determinato aspetto della procedura; d) che l'eventuale conferimento di incarichi pregiudiziali dovrà essere limitato a casi peculiari che necessitino di valutazioni e competenze particolarmente complesse esplicitate nell'istanza; e) che del pari eccezionale e legata alle peculiarità del caso, da specificare in istanza, è l'ipotesi di conferimento di incarichi per lo svolgimento dell'attività extragiudiziale che, di regola, deve essere svolta dal curatore. Del rispetto delle superiori prescrizioni sarebbe poi opportuno tenere conto ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 37 bis, 38, 39 e 116 l.fall. (artt. 134, 135, 136, 137 e 231 CCI). Venendo ora all'individuazione del professionista chiamato ad assistere il curatore nello svolgimento dell'attività, deve rimarcarsi come la circostanza che sia il curatore a scegliere i legali e i coadiutori non esclude che sia principio immanente l'attività giurisdizionale quello della trasparenza nella gestione delle procedure, principio a cui si ricollega quello di turnazione degli*

*incarichi. Deve pertanto indicarsi quale buona prassi quella di adottare disposizioni organizzative volte a raccomandare ai curatori la turnazione degli incarichi fra i professionisti disponibili" (ODG 22.7.2022).*

La presente circolare ha, quindi, la finalità di indicare i criteri di massima per la scelta dei legali della procedura, dei coadiutori e dei periti estimatori e per la liquidazione dei relativi compensi, fermo restando che la legge fallimentare – e oggi il Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza – attribuisce la scelta del legale della procedura e dei collaboratori di cui avvalersi al curatore, mentre spetta al GD e al comitato dei creditori un potere di vigilanza e controllo sull'operato dal curatore, al fine di una corretta ed efficiente gestione delle procedure concorsuali.

In tale contesto, il GD non interviene direttamente nella scelta del legale o del professionista di cui il curatore intende avvalersi ma ha l'obbligo di controllare che le nomine dei legali rispondano a criteri di correttezza sotto il profilo deontologico, adeguata esperienza e competenza professionale, necessaria turnazione, nel senso di evitare nomine reiterate degli stessi legali o coadiutori per un numero rilevante di procedure, favorendo anche l'ingresso di giovani legali o coadiutori per gli incarichi che richiedano minore specializzazione, assenza di rapporti parentali o di vincoli di carattere associativo o economico tra il curatore ed i professionisti nominati.

### **NOMINA DEI LEGALI**

In applicazione dei principi di cui sopra, il Tribunale conviene che, nella comunicazione con cui il curatore comunica al GD la scelta del legale, dovranno essere inseriti:

- a. i criteri di scelta del legale;
- b. la rispondenza ai criteri sopra indicati;
- c. su indicazione fornita dallo stesso legale, il numero di incarichi allo stesso già assegnati ed in corso ed i compensi ricevuti;
- d. dichiarazione del legale di non aver subito sanzioni disciplinari e di aver adempiuto agli obblighi di formazione.

Nel caso in cui il Legale nominato non svolga in modo corretto o adeguato l'incarico affidatogli per fatti a lui imputabili (ritardi, erronea o inefficace impostazione della causa, mancata tempestiva e periodica informazione sull'andamento della controversia, scarsa attenzione a contenere i tempi

processuali, ecc.), il Curatore dovrà farne pronta segnalazione al Giudice Delegato proponendone, se del caso, la revoca.

I Curatori dovranno indicare nel programma di liquidazione non solo le azioni che intendono proporre (revocatorie, recuperatorie, ecc.) ma anche i nominativi dei Legali di cui intendono avvalersi o cui intendono affidarle.

Lo stato delle nomine effettuate verrà riportato nella prima relazione depositata ex art. 33, primo comma, L.F. e nei successivi rapporti semestrali ex art. 33, quinto comma, L.F., ora anche ex art. 130 C.C.I.I.

Per tutte le controversie giudiziali, inoltre, il nominativo del Legale dovrà essere indicato nel ricorso presentato al Giudice Delegato per l'autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 25 primo comma n. 6) e 31 secondo comma L.F., oggi confluiti negli artt. 123 e 128 C.C.I.I..

### **CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI LEGALI**

L'art. 25 L.F. comma primo n. 6) prevede che il Giudice Delegato "*su proposta del curatore, liquida i compensi...*", oggi confermato anche dalla disciplina dell'art. 123 C.C.I.I., imponendogli pertanto l'onere di valutare l'opera in concreto prestata dal professionista a favore della procedura.

A tal fine è necessario ed opportuno che il Curatore:

1. informi preventivamente per iscritto i Legali di volta in volta nominati che per la liquidazione del loro compenso il Giudice Delegato applicherà i parametri di cui al **DM 55/2014 e ss.mod**, tenuto conto della natura e complessità della controversia, informativa da far sottoscrivere al difensore per presa visione ed accettazione;
2. all'atto della presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso al Legale per l'attività espletata il Curatore vi farà quindi riferimento e ne allegnerà copia; si ricorda inoltre che, nell'istanza di liquidazione, il Curatore è tenuto ad **illustrare l'attività svolta** dal professionista riconducendola alle varie fasi (laddove per "fasi" si intendono quelle espressamente disciplinate dal D.M. 55/2014), indicando il compenso attribuito a ciascuna fase, e riportando altresì i compensi previsti dal D.M. 55/2014; nel caso di azioni particolarmente complesse o rischiose è opportuno che il Curatore concordi preventivamente con il legale per iscritto un criterio pattizio in forza del quale il compenso allo stesso spettante subisca un abbattimento per il caso di soccombenza, e ciò al fine di un contemperamento del rischio tra le parti (cfr.

Cass. civ. sent. n. 17726/2018), fermo restando che in caso di esito vittorioso della lite e di compenso liquidato in via giudiziale in favore del fallimento, al legale della procedura verrà riconosciuto l'importo liquidato dal giudice della causa di merito come previsto sub paragrafo 4;

3. per gli incarichi già conferiti e rispetto ai quali dovesse essere stato predisposto un preventivo dal professionista incaricato, si ricorda che quest'ultimo viene redatto a tutela della procedura, prevedendo un compenso massimo che il professionista si impegna a non superare, prendendo in considerazione tutte le possibili fasi e/o adempimenti che possono rendersi necessari nel corso di un giudizio e/o fase e che non necessariamente si verificano; in particolare, l'art. 2233 comma secondo c.c. statuisce che *"la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*, imponendo una riconduzione ad equità in tutti i casi di evidente sproporzione tra l'opera effettivamente prestata ed il compenso preventivato;

4. Nel caso di liquidazione delle spese giudiziali effettuata dal Giudice della causa a favore del fallimento vittorioso, si potrà fare riferimento, di regola, a tale liquidazione. Nel caso in cui, invece, il Giudice della causa non disponga, per qualunque ragione, una condanna precisa della controparte alla rifusione delle spese di lite a favore del fallimento (come nel caso di loro compensazione integrale) o condanni quest'ultimo a detta rifusione, si procederà come da paragrafi sub. 2, 3, 5 e ss.;

5. per quanto riguarda il valore della causa, si specifica che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, esso si determina non con riferimento alla domanda iniziale ed alla somma originariamente richiesta ma al contenuto della decisione ed alla domanda ritenuta fondata dal giudice (c.d. *decisum*);

5.1. a tal proposito, giova ricordare che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la normativa di riferimento è costituita dagli artt. 4 e 5 comma secondo del D.M. 54/2014. In particolare, quest'ultimo statuisce che *"Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti"*.

Quindi, la norma indica quale "parametro" per l'individuazione dei compensi, l'importo indicato in sede di iscrizione a ruolo, salvo poi precisare che, qualora esso sia "*manifestamente diverso*" da quello effettivo, sarà quest'ultimo a fungere da valore di riferimento.

E, al fine di determinare il valore effettivo della controversia, per espressa volontà del legislatore, occorre fare riferimento anche "*agli interessi perseguiti dalle parti*" che, in una procedura fallimentare, consistono nell'ottenere il miglior soddisfacimento (monetario) possibile per i creditori concorsuali.

Di conseguenza, il Giudice, quando provvede alle liquidazioni dei compensi, non può fermarsi al valore indicato nel *petitum*, ma è tenuto a domandarsi e verificare quale fosse l'interesse concreto perseguito dalla procedura, vale a dire l'utilità effettiva che, realisticamente, Curatore e difensore ritenevano di conseguire nell'interesse dei creditori (esempio emblematico può rinvenirsi nell'azione di responsabilità esperita nei confronti degli amministratori societari).

La *ratio* della norma risiede anche nell'evitare che domande spropositate diano luogo a liquidazioni altrettanto ingiustificate, soprattutto laddove, come nel caso di specie, il "cliente" sia una società dichiarata fallita, di talchè l'esigenza di liquidare solo importi equi e proporzionati e all'attività effettivamente prestata e al valore reale della controversia è ancor più pregnante, in quanto le procedure concorsuali sono poste, in primo luogo, a tutela di interessi pubblicistici;

6. nei casi di conclusione anticipata del processo (a seguito di conciliazione, transazione o abbandono), verrà liquidata l'attività effettivamente svolta in via giudiziale secondo i criteri tariffari del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia all'esito della transazione;

7. con particolare riferimento al recupero crediti, l'attività stragiudiziale prodromica all'instaurazione del giudizio (es. invio di diffide etc.) non sarà suscettibile di autonoma liquidazione; viceversa, verrà liquidata autonomamente l'attività che si concluda già in questa fase con una transazione e/o con il pagamento diretto della posta al fallimento;

8. nell'istanza con cui il Curatore chiede di essere autorizzato ad agire o a costituirsi in giudizio, dovrà dare atto della sufficienza o insufficienza delle liquidità fallimentari ai fini del rilascio da parte del G.D. dell'attestazione di

cui all'art. 144 T.U.S.G.; dovrà sempre tempestivamente chiedere la revoca dell'avvenuta ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato al sopraggiungere di liquidità sufficienti e depositare -presso le competenti cancellerie - detto provvedimento di revoca e/o quietanza liberatoria rilasciata dai Legali soddisfatti con moneta fallimentare anziché "erariale";

9. il legale della procedura potrà richiedere il rimborso delle spese anticipate o il fondo spese per quelle da sostenere (che dovranno essere specificamente indicate e quantificate) se si tratta di procedura capiente mentre in caso di procedura incapiente chiederà la preventiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

10. **di norma non verranno liquidati acconti al Legale sul compenso dovuto**, che verrà liquidato solo all'esito dell'incarico, al fine di consentire al GD di valutare compiutamente l'opera prestata dal professionista e l'utilità derivatane alla procedura, salvo che ricorrano particolari ragioni che devono essere espressamente motivate (cfr. Cass. civ. sent. 2017/29471). Ciò vale anche e soprattutto se nell'incarico si sono succeduti più professionisti;

11. per la domiciliazione, verrà riconosciuta e liquidata una somma "autonoma" solo se la nomina del domiciliatario sia stata preventivamente autorizzata e giustificata da ragioni di carattere oggettivo con riferimento allo svolgimento dell'incarico; la relativa istanza di liquidazione dovrà essere formulata unitamente a quella di liquidazione del "*dominus*" dell'incarico, altrimenti dovrà ritenersi ricompresa in quanto liquidato a quest'ultimo.

### **NOMINA DEL COADIUTORE E DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE CONTABILE E FISCALE DELLA CURATELA.**

Si richiamano i principi già espressi per la nomina dei Legali e le linee guida del CSM, OGD 22.7.2022, con onere per i curatori di conformarsi alle direttive di cui sopra.

### **LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL COADIUTORE CONTABILE E FISCALE.**

Con riferimento alla liquidazione dei compensi del coadiutore nominato per attività contabile e fiscale, giova premettere che:

1. l'attività del coadiutore deve intendersi riferita a tutti i compiti che il curatore è chiamato a svolgere nella determinata materia per la quale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'ausiliario (Cass. civ. 9781/2016);
2. il compenso accordato al coadiutore è considerato in sede di liquidazione del compenso finale del curatore (art. 32 co. 2 l.f. e 129, co. 2, C.C.I.I.);
3. la liquidazione del relativo compenso è operata, su proposta del curatore, dal G.D., ai sensi dell'art. 25, co. 1 n. 4), l.f. (art. 123, co. 1, lett. d), C.C.I.I.), una sola volta e onnicomprensivamente alla cessazione dell'incarico;
4. eventuali acconti possono essere corrisposti al coadiutore solo in presenza di giustificati motivi che è onere del curatore rappresentare con apposita istanza e sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 111 *bis* co. 3 l.f. (art. 222 C.C.I.I.);
5. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso del coadiutore deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici (D.P.R. n. 115/2002 e d.m. 30.5.2002) e non alla tariffa professionale (Cass. civ. 10143/2012 e Cass. civ. n. 1568/2005);
6. quanto ai criteri da applicarsi *"in ordine a funzioni e compiti propri del curatore fallimentare, quali la redazione del bilancio, la redazione della dichiarazione IVA all'apertura del fallimento, la dichiarazione dei redditi Unico, la tenuta della contabilità e i vari adempimenti fiscali inerenti alla procedura"*, non trattandosi di attività che involgono valutazioni e accertamenti su bilanci e situazioni aziendali, deve considerarsi adeguato il criterio delle vacanze, che consente il rispetto del principio della proporzionalità del compenso liquidato al coadiutore rispetto a quello del curatore fallimentare (Cass. civ. 27629/2017);
7. esulano dal criterio delle vacanze solo gli adempimenti svolti in attuazione dell'art. 4 d.m. 30.5.2002, applicabile solo al caso di attività valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti di contenuto ricostruttivo, come avviene nel caso di contabilità del tutto assente, ovvero dell'art. 2 del medesimo decreto, relativo ad ipotesi di acclarata inattendibilità dei bilanci o delle scritture contabili (Cass. 11403/1995).

Sulla scorta delle premesse, si determinano le seguenti linee guida per la liquidazione del compenso del coadiutore contabile e fiscale:

I) **Dichiarazioni e comunicazioni** fatti salvi i correttivi - in maggiorazione - che potranno essere operati dal Giudice delegato, in relazione alla maggiore complessità dell'unico incarico avuto riguardo ai singoli adempimenti (sempre nei limiti dei criteri di cui all'art. 4 della l.n. 319/1980 cit.), tenuto conto del compenso liquidato al curatore fallimentare, il compenso a vacanze nella materia fiscale viene determinato in base ai seguenti parametri minimi unitari stabiliti come segue (fatta salva la maggiorazione di euro 6,53 sui compensi unitari di seguito indicati, ove debba trovare applicazione la prima vacanza per euro 14,68):

- in numero 11 vacanze (€ 89,65) per le seguenti prestazioni:
  - o dichiarazione variazione dati IVA
  - o dichiarazione IVA art.74 *bis*
- in numero 17 vacanze (€ 138,55) per le seguenti prestazioni:
  - o dichiarazione dei sostituti d'imposta
  - o dichiarazione dei redditi persone fisiche
  - o dichiarazione IVA
  - o altre dichiarazioni (spesometro, comunicazioni varie certificazioni uniche, ecc.):
- in numero 25 vacanze (€ 203,75) per le seguenti prestazioni:
  - o dichiarazione dei redditi persone fisiche con Partita IVA -
  - o dichiarazione dei redditi società di persone
  - o dichiarazione dei redditi società di capitali

## 2) **Tenuta contabilità e formazione del bilancio**

Il compenso sarà liquidato a vacanze (Cass. civ., sez. II, 21/11/2017, n. 27629, cit.).

Di regola sarà riconosciuto per ciascun anno un compenso minimo pari a 100 vacanze per euro 815,00, sempre fatti salvi i correttivi - in maggiorazione - che potrà discrezionalmente operare il Giudice delegato tenuto conto della complessità delle operazioni di annotazione, tenuto conto del compenso dovuto al curatore fallimentare.

Sarà cura, in particolar modo, del G.D. valorizzare l'attività compiuta in caso di formazione del bilancio, ogniquale volta la procedura si caratterizzi per lo svolgimento di attività gestoria e commerciale.

### **3) Pareri relativi alle domande di ammissione al passivo**

A norma dell'art. 95 LF (confermato anche dall'odierno 203 C.C.I.I.), la predisposizione del progetto di stato passivo è compito esclusivo del curatore fallimentare, non delegabile ad altri soggetti (art. 32 c. I LF, oggi 129 C.C.I.I.). Pertanto, il curatore - previa autorizzazione del G.D. - può richiedere al consulente fiscale un parere concernente specifici aspetti contabili e/o fiscali delle domande avanzate dai creditori o farsi assistere in operazioni materiali di calcolo degli importi dedotti, ma non può delegare al coadiutore l'autonomo esame critico della domanda. In tal caso il compenso sarà liquidato a vacanze, nell'unica liquidazione finale, nella misura di 16 vacanze a domanda (cioè 32 ore, per euro 130,40), fatti salvi eventuali correttivi discrezionali del G.D., in maggiorazione o diminuzione, avuto anche riguardo all'eventuale complessità o, di contro, serialità delle questioni.

### **4) Relazione sulle scritture contabili dell'impresa fallita.**

Si applica, di norma, l'art. 5 del D.M. 30/5/2002. Per i casi di particolare complessità e connotati da rielaborazione dei dati potrà applicarsi, calcolando il compenso su ciascuna annualità esaminata, l'art. 4 del medesimo D.M., dovendo le caratteristiche di un simile accertamento essere specificamente evidenziato nell'istanza di liquidazione e nel relativo parere ex art. 25 del curatore (oggi previsto dall'art. 123 C.C.I.I.). L'art. 2 del medesimo D.M. potrà trovare applicazione solo qualora ricorra il caso in cui venga acclarata la sostanziale inattendibilità dei bilanci e delle scritture contabili o questi manchino del tutto e sia previamente affidato lo specifico incarico di accertare il reale attivo e passivo della società e/o l'ammontare dell'effettiva perdita societaria in relazione ad uno o più esercizi.

### **5) Acconti sul compenso finale.**

Di norma il pagamento degli acconti, delle spese e dei compensi liquidati al coadiutore avviene, fatta salva la discrezionalità del Giudice delegato, su istanza del curatore adeguatamente motivata con riguardo alla ricorrenza delle condizioni ex art. 111 *bis*, comma 3°, L.F. (tenuto conto delle spese prededucibili maturate e prevedibili) e nel rispetto della gradazione dei crediti in relazione ad eventuali masse distinte ex artt. 111 *bis* e ss. L.F.(oggi confluito nell'art. 222 C.C.I.I.).

### **NOMINA DI PERITI STIMATORI E DI ALTRI COADIUTORI TECNICI.**

Anche i Periti stimatori e gli altri Coadiutori tecnici sono nominati dal Curatore (cfr. art. 32, secondo comma, L.F., nel testo confermato nell'art. 129, co. 2, C.C.I.I.), previa autorizzazione del Comitato dei creditori, fatti salvi il caso di nomina diretta del Perito stimatore in occasione dell'inventario (secondo quanto previsto dall'art. 87, secondo comma, L.F.) e quanto previsto e disciplinato dall'art. 41 quarto comma l.f. e successive norme di riferimento del C.C.I.I..

Le nomine fatte dai Curatori devono rispondere agli stessi criteri di correttezza deontologica, eticità, responsabilizzazione, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, assenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di subordinazione, parentali o coniugali o di fatto con il Curatore già rappresentati ed esposti con riguardo alla nomina dei Legali.

Valgono per l'effetto, in quanto compatibili e con i correttivi di seguito specificati, i medesimi criteri di controllo da parte del GD di cui sopra:

1. nel programma di liquidazione i Curatori dovranno indicare i nominativi dei Periti/Esperti di cui intendono avvalersi,
2. il perito dovrà dare atto per iscritto al curatore degli incarichi ricevuti e di quelli in corso al fine di consentire una adeguata turnazione;

Lo stato delle nomine dei Periti/Esperti effettuate da ciascun Curatore deve essere riportato nella prima relazione depositata ex art. 33, primo comma, L.F. nonché nei rapporti periodici ex art. 33, quinto comma, L.F..

### **CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI ESPERTI.**

1. Va preliminarmente precisato che, seguendo la previsione normativa stabilita per gli esperti stimatori nel processo di espropriazione forzata, come chiarito dapprima dalla Corte Cost. con sentenza 90/2019 sotto la vigenza della legge fallimentare ed ora espressamente previsto dall'art. 216 CCII, il compenso verrà liquidato successivamente alla vendita sulla base del prezzo da essa ricavato ai sensi dell'art. 161 co. 3 disp. att. c.p.c..

### Per le perizie aventi ad oggetto beni immobili

2. Prima della vendita del bene, e dopo il deposito dell'elaborato peritale, l'esperto – per il tramite del curatore – potrà presentare istanza di liquidazione di acconto, parametrata, ex art. 13 d.m. 30.5.2002, sul valore di stima del bene e che verrà liquidato, nei limiti previsti dall'art. 161, ultimo comma, secondo periodo, disp. att. c.p.c., in misura non superiore al 50%.

3. In tale momento, verrà liquidato all'esperto stimatore anche il compenso definitivamente dovuto in applicazione dell'art. 12 d.m. 30.5.2002, oltre alle spese eventualmente sostenute e documentate, precisando che sarà riconosciuta all'esperto la somma *una tantum* e forfettaria di € 150,00 per spese generali anche se non documentate.

4. Successivamente, dopo l'avvenuta aggiudicazione del bene, si invita l'esperto a presentare ulteriore istanza – sempre per il tramite del curatore – di liquidazione a saldo del compenso ex art. 13 d.m. 30.5.2002 calcolando tale compenso sulla base del prezzo realizzato dalla vendita, come previsto dall'art. 161, u.c., disp. att. c.p.c..

5. L'esperto indicherà l'importo complessivo oggetto della liquidazione e l'importo residuo da ricevere a saldo, al netto di quanto ricevuto in acconto.

6. Stante il disposto dell'art. 29 del d.m. 30.5.2002 non saranno liquidati compensi calcolati per vacanze, essendo le tabelle del decreto ministeriale in questione comprensive "di ogni altra attività concernente i quesiti".

7. Nel caso di perizia eseguita su più lotti, deve essere fatta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale "*la pluralità delle valutazioni affidate al consulente non esclude di per sé l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge fra una misura minima e una massima*" (Cass. Civ. n. 7837/1994; n. 5325/2016; n. 6892/2009; n. 7632/2006 e n. 24241/2017); ne consegue che, nel caso di stima su più beni, la richiesta di liquidazione dell'esperto deve essere fatta unitariamente, in acconto, dopo il deposito della relazione di stima, e, a saldo, dopo che tutti i beni oggetto della procedura sono stati venduti e l'esperto avrà diritto alla liquidazione sperata per ciascun bene o per raggruppamenti di cespiti, solo laddove essi abbiano caratteristiche valutative non omogenee.

8. Nel caso di predisposizione della c.d. A.P.E. ovvero comunque ad acquisirla, previa verifica se, per la tipologia dei beni compendio della procedura in epigrafe, detta certificazione sia necessaria; per il caso in cui la certificazione sia resa, liquida sin da ora in suo favore a titolo di compenso la somma onnicomprensiva di Euro 250,00 oltre rimborso chilometrico, per ogni lotto periziato, in tale compenso comprendendosi eventuali conferme di validità, se ed in quanto necessarie in relazione al concreto andamento della procedura. Laddove all'interno del medesimo lotto vi siano più edifici oggetto di separate certificazioni, il compenso è di Euro 250,00 per la prima e di Euro 150,00 per ciascun ulteriore certificato.


Per le perizie in materia di stima di beni mobili o rami d'azienda, invece, si farà riferimento ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 del d.m. 30.5.2002, con applicazione dei principi già espressi relativa alla stima per i beni immobili, ricavati dall'art. 161 disp. att. c.p.c..

Si ringrazia per la collaborazione.

Belluno, 4.10.2023


Il Presidente f.f.

dott. Umberto Giacomelli




Il G.D.

dott.ssa Irene Colladetta



Il G.D.

dott.ssa Gersta Gerbi



Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Belluno il 19 OTT. 2023

IL FUNZIONARIO  
dott.ssa Roberta ROFFARE

